



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 312 DEL 12/03/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI PER AFERESI CON NOLEGGIO DELLE
RELATIVE APPARECCHIATURE - ADESIONE ALLA PROCEDURA ESPLETATA
DALL'ASST DI CREMONA - LOTTO N. 2**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che presso il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Azienda ed i Centri AVIS convenzionati con l'ASST sono presenti le apparecchiature necessarie per garantire la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare, che consenta la donazione automatizzata di plasma, per un quantitativo di 12 separatori cellulari (6 al SIMT e 6 all'Avis), acquisiti a seguito di adesione a Convenzione ARIA_2017_060 con la Ditta Fresenius Kabi Italia Srl, prossima alla scadenza;

CONSIDERATO che:

- in data 08 settembre 2025 è pervenuta alla Direzione Strategica Aziendale formale richiesta da parte dei Centri AVIS di incrementare di n. 2 unità i separatori cellulari in dotazione al fine di disporre di una dotazione complessiva di n. 8 apparecchiature a loro disposizione;

DATO ATTO che:

- l'ASST di Cremona in qualità di capofila con decreto n. 372 del 28 aprile 2025 ha disposto l'aggiudicazione, a seguito di gara aggregata, della fornitura di dispositivi per aferesi con noleggio delle relative apparecchiature per il periodo 14/07/2025-13/07/2031;
- questa Azienda con decreto n. 1014 del 05/09/2025 ha recepito gli esiti della suddetta procedura aggregata espletata dall'ASST di Cremona, relativamente al Lotto n. 2 sistemi per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare, che consenta la donazione automatizzata di plasma, aggiudicato alla ditta Fresenius Kabi Italia srl di Isola della Scala (VR) ;
- le apparecchiature previste a suo tempo erano complessivamente n. 12 di cui 6 per il SIMT e 6 per i Centri AVIS come già precedentemente quantificate;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario aderire nuovamente alla suddetta procedura dell'ASST di Cremona, per la fornitura di ulteriori n. 2 apparecchiature, al fine di incrementare le apparecchiature destinate ai Centri AVIS;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";
- ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni



Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo a soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA S.p.a e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo



programmata;

CONSIDERATO che, solo in via residuale, rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che il materiale di cui trattasi non è ricompreso tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/07/2018;

TENUTO CONTO che coerentemente con il quadro normativo sopra descritto, l'ASST di Cremona ha previsto nel Disciplinare di Gara all' Art. 4.4 "Opzione clausola adesione successiva" la possibilità, per le Aziende Sanitarie del Consorzio di appartenenza, tra cui l'ASST di Mantova, di avvalersi delle risultanze di gara, nonché, per le Ditte aggiudicatarie della fornitura, la facoltà di accettare le eventuali richieste di estensione;

VISTA la documentazione relativa alla procedura in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione;

TENUTO CONTO che:

- con la procedura Sintel ID 215951162, conservata in atti, si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria della fornitura in esame relativamente al lotto n. 2, la disponibilità all'estensione come previsto dall'art. 4.4 "Opzione clausola adesione successiva" del Disciplinare di gara per la fornitura di ulteriori n. 2 separatori cellulari mod. "Aurora" con il relativo materiale di consumo;
- la Ditta interpellata, con nota conservata in atti, ha manifestato la propria disponibilità ad estendere il contratto di fornitura mantenendo le medesime condizioni economiche indicate nell'ambito del procedimento di gara espletato dall'ASST di Cremona;

RILEVATA la sussistenza delle condizioni di congruità tecnica e di convenienza economica in ordine all'adesione al predetto contratto di fornitura stipulato dall'ASST di Cremona;

RITENUTO pertanto di aderire alla procedura espletata dall'ASST di Cremona per la fornitura di ulteriori n. 2 separatori cellulari mod. "Aurora" con il relativo materiale di consumo, relativamente al seguente lotto:

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria	Importo Iva esclusa	CIG
2	Sistemi per la raccolta di emocomponenti in Aferesi	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	209.730,60	BAC2AB06D3



	con separatore cellulare, che consenta la donazione automatizzata di plasma”	SOCIO UNICO		
--	--	-------------	--	--

con la riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta procedura comporta una spesa complessiva presunta, per il periodo dalla data del presente atto al 13/07/2031 pari ad € 209.730,00 IVA esclusa, da conteggiare sui Bilanci 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031;

RISCONTRATO che la spesa per la predetta fornitura aggiuntiva di n. 2 separatori cellulari, a parità di consumi annui rispetto alle precedenti condizioni di cui alla citata convenzione ARIA_2017_060, comporta una maggiore spesa annua pari ad € 14.048,00 iva esclusa, determinata:

- da un aumento dei prezzi di aggiudicazione rispetto alle condizioni economiche precedenti per l'acquisizione dei materiali consumabili pari ad € 4.867,00 l'anno,
- dal valore economico attribuito al canone di noleggio ed al servizio di assistenza tecnica offerto dalla ditta sulle apparecchiature oggetto della fornitura, che comporta un maggior onere annuo pari ad € 9.181,00 oltre Iva;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione, il Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Asst di Mantova Dott. Massimo Franchini, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;



PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da GHIDONI CLAUDIA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, agli esiti della procedura di gara aggregata di tipo aperto approvati dall'ASST di Cremona, con Decreto n. 372 del 28 aprile 2025, per la fornitura di dispositivi per aferesi con noleggio delle relative apparecchiature;
2. di autorizzare in particolare l'affidamento della fornitura di seguito specificata, mediante appalto specifico, senza riapertura del confronto competitivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, a favore della Ditta sotto indicata, già individuata quale soggetto idoneo con il precitato Decreto, alle condizioni di cui al prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) per il lotto di seguito riportato:

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria	Importo inclusa	Iva
2	Sistemi per la raccolta di emocomponenti in Aferesi con separatore cellulare, che consenta la donazione automatizzata di plasma"	FRESENIUS KABI ITALIA SRL SOCIO UNICO	254.118,60	

3. di dare atto che l'adesione alla predetta procedura, per il periodo di validità del contratto decorrente dalla data del presente atto fino al 13/07/2031, comporta una spesa complessiva presunta pari ad € 254.118,60 IVA inclusa, da conteggiare su Bilanci 2026 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 – al conto economico 80102565, 80105000 e 80300500 come analiticamente riportato nel prospetto allegato (Allegato n. 1);



4. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Asst di Mantova Dott. Massimo Franchini, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
6. di notificare a cura della Struttura Gestione Acquisti il presente provvedimento all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)